

Linee guida per le verifiche di gestione degli strumenti finanziari

Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità di controllo dei SIF per le fasi di costituzione, attuazione e chiusura dello strumento in linea con quanto disciplinato dagli artt. 58-62 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Le Linee Guida costituiscono allegato al Manuale dei Controlli.

Definizione e costituzione degli strumenti finanziari

Nella fase di definizione e costituzione dello strumento finanziario, le verifiche di gestione dovrebbero tenere conto *della valutazione ex ante* elaborata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione che dovrebbe essere in linea con quanto disposto dall'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

In particolare, le verifiche di gestione dovrebbero focalizzarsi su:

- se il documento di valutazione ex ante presentato al Comitato di Sorveglianza include i contenuti minimi previsti dall'articolo 58, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- se la valutazione ex ante è stata completata prima che l'Autorità di Gestione abbia erogato contributi del programma allo strumento finanziario;
- se vi è coerenza tra la valutazione ex ante e lo strumento attuato dall'Autorità di Gestione.

Le verifiche di gestione, poi, dovrebbero focalizzarsi sulla **selezione dell'organismo incaricato dell'attuazione** dello strumento finanziario e sul rispetto delle previsioni dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/1060. In particolare gli aspetti da controllare riguardano:

1. se lo strumento finanziario è attuato direttamente dall'Autorità di Gestione lo stesso può offrire quali prodotti finanziarie esclusivamente i prestiti e le garanzie;
2. se lo strumento finanziario è attuato tramite aggiudicazione diretta se ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/1060;
3. se lo strumento finanziario è selezionato mediante procedura competitiva se sono state rispettate le norme in materia di appalti pubblici.

Con riferimento alle opzioni 2 e 3, sarà necessario controllare anche che lo strumento finanziario sia istituito come blocco separato di conto finanziario o fiduciario e che siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato.

Altro ambito di controllo è costituito dai termini e dalle condizioni stabilite negli **accordi di finanziamento** o documenti strategici. Le attività di verifica devono essere focalizzate sulla completezza degli accordi di finanziamento rispetto agli elementi indicati nell'allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060. Specifici controlli devono poi riguardare l'eventuale trattamento differenziato degli investitori (art.61 Reg.(UE) 2021/1060) e il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi (art.62 Reg.(UE) 2021/1060).

Le verifiche di gestione, inoltre, dovrebbero esaminare i possibili scostamenti dagli importi proposti per il contributo al programma, dall'effetto leva stimato, dai prodotti finanziari proposti o dal gruppo di destinatari proposto nelle valutazioni ex ante rispetto a quelli indicati nell'accordo di finanziamento e verificare se gli eventuali scostamenti siano stati debitamente giustificati dalle autorità di gestione.

Attuazione degli strumenti finanziari

Le verifiche di gestione nella fase di attuazione dello strumento finanziario attengono a:

- selezione dei destinatari finali;
- ammissibilità della spesa;
- eventuale combinazione degli strumenti finanziari con le sovvenzioni.

Con riferimento alla **selezione dei destinatari finali**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 59, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2021/1060 le verifiche di gestione dovrebbero focalizzarsi sui seguenti aspetti:

- la selezione deve essere trasparente e non deve dar luogo a conflitti di interesse;
- il sostegno ai destinatari finali è operato tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o nel documento equivalente.

Le verifiche di gestione, poi, devono riguardare **l'ammissibilità della spesa**, secondo le previsioni di cui agli articoli 58, 63, 64, 60 e 68 del Regolamento (UE) 2021/1060. L'attività di controllo ha ad oggetto:

- la rispondenza dei destinatari selezionati alle previsioni di ammissibilità stabilite nell'accordo di finanziamento, nella strategia di investimento e nel Programma;
- la fornitura di sostegno per i soli investimenti che non siano materialmente completati o pienamente attuati alla data di decisione dell'investimento (art.58, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/1060);
- il rispetto delle norme nazionali sull'ammissibilità della spesa (DPR 66/2025) e regolamentari (art.63,64 e 68 del regolamento (UE) 2021/1060 e regolamento (UE) 2021/1058);
- il rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato;
- la verifica che le spese ammissibili dichiarate alla Commissione non superino la somma dell'importo totale del sostegno a carico del FESR e del corrispondente cofinanziamento nazionale;
- la presenza della documentazione della pista di controllo di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060 inerente ai destinatari finali e in particolare:
 - i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;
 - le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
 - le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti "de minimis";
 - gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali;
 - le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;
 - le registrazioni dei flussi finanziari all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
 - le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

Con riferimento alle **commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione** sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario, le verifiche attengono a:

- il calcolo delle commissioni e dei costi risulta conforme all'accordo di finanziamento;
- i costi e le commissioni di gestione sono stati effettivamente pagati;
- le soglie definite all'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione sono state rispettate (controllo da fare nell'anno contabile finale);

Le verifiche di gestione sulle domande di pagamento in conformità con quanto stabilito dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2021/1060 sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98 del medesimo regolamento.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sia combinato con un sostegno sotto forma di sovvenzione in una singola operazione di strumento finanziario ai sensi del quanto disposto dall'articolo 58 e dell'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 sarà necessario effettuare ulteriori controlli:

- verificare che la valutazione ex ante contenga una giustificazione della necessità della sovvenzione direttamente collegata allo strumento finanziario e che tale necessità sia stata trasposta nell'accordo di finanziamento;
- verificare e confermare che il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario;
- verificare che è stata tenuta una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno;
- verificare che non vi sia IVA non ammissibile per la parte di sovvenzione.

Infine, le verifiche dovranno analizzare se l'organismo che gestisce lo strumento finanziario ha posto in essere procedure e verifiche per controllare il doppio finanziamento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 58, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/1060.

Informazione e comunicazione

Con riferimento alle verifiche sulle disposizioni in materia di informazione e comunicazione stabilite dall'articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 i controlli dovranno consentire di appurare che gli organismi che attuano gli strumenti finanziari:

- abbiano fornito sul sito web e sui siti social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dal FESR;
- abbiano apposto una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati ai destinatari;
- esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;

- organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile (nel caso di strumenti finanziari di importo superiore ai 10 milioni di euro).

Le verifiche di gestione, infine, devono appurare che nei contratti con i destinatari finali siano apposte clausole che richiedano da parte dei destinatari finali l'esposizione di targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o l'installazione di attrezzature acquistate per le operazioni sostenute dal FESR il cui costo totale supera 500.000 euro.

Rendicontazione degli strumenti finanziari

Le verifiche di gestione dovrebbero appurare il rispetto delle previsioni sulla rendicontazione contenute nell'articolo 42 del Regolamento (UE) 2021/1060. I controlli dovrebbero appurare che:

- siano state trasferire in maniera completa le informazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 secondo il format fornito nell'allegato VII del Regolamento (UE) 2021/1060;
- che le informazioni siano trasferite entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno sino alla chiusura;
- che tali dati siano affidabili e che rispecchino i dati conservati elettronicamente nel sistema informativo locale dell'Autorità di Gestione alla fine del mese precedente alla presentazione;

Chiusura degli strumenti finanziari

Oltre le verifiche sull'ammissibilità della spesa alla chiusura dello strumento finanziario sarà necessario effettuare delle verifiche sugli interessi e altri proventi che sono stati generati dal sostegno del fondo.

Le verifiche di gestione, in particolare, dovrebbero garantire che gli interessi e gli altri proventi generati dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari siano gestiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2021/1060 e che siano registrati in un conto separato in conformità alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 9, del medesimo regolamento.

Entro e non oltre l'ultimo periodo contabile (o un periodo contabile precedente se lo strumento viene liquidato prima), le verifiche dovrebbero appurare che gli interessi e gli altri proventi siano stati utilizzati dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari in linea con le disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2, regolamento (UE) 2021/1060.

Qualora si riscontri che gli interessi e altri proventi non sono stati utilizzati come previsto dalle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di Gestione dovrebbe confermare nella (ultima) relazione di controllo annuale che tali risorse sono state detratte dai conti presentati per l'ultimo periodo contabile o per un periodo contabile precedente, se lo strumento finanziario è stato liquidato prima.

Successivamente alla chiusura del fondo, le verifiche di gestione, per un periodo di 8 anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, dovranno focalizzarsi sul rispetto delle previsioni dell'articolo 62 in merito al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi. Il controllo dovrebbe focalizzarsi anche sull'esistenza di un conto separato in conformità alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060.